SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 580)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 1977

Conversione in legge del decreto-legge 4 marzo 1977, n. 58, recante modificazioni delle aliquote della imposta sul valore aggiunto per alcuni prodotti alcolici

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 17 agosto 1974, n. 383, in sede di conversione del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, veniva elevata l'aliquota dell'IVA sulle acqueviti di cereali, di canna e sul gin, mentre restava immutata, a livello normale, quella prevista sulle altre acqueviti di più rilevante interesse per l'economia nazionale, caratterizzata, come è noto, da una produzione rilevante nel settore vitivinicolo.

La Commissione CEE ravvisava in quella misura un chiaro trattamento discriminatorio, non compatibile con gli impegni dell'articolo 95 del Trattato di Roma, fra bevande alcoliche di produzione nazionale e prodotti similari importati dagli altri Stati membri, e invitava, di conseguenza, il Governo italiano a promuovere le iniziative necessarie a rimuovere il trattamento censurabile.

La confutazione italiana di tale assunto, diretta a legittimare un trattamento più favorevole per il prodotto nazionale eccedentario in assenza di una organizzazione comune di mercato, veniva ulteriormente disattesa.

Pertanto l'Esecutivo, dopo due anni di procedura precontenziosa, decideva di adire la Corte di giustizia delle Comunità.

Non sono valse le considerazioni di ordine politico intese a porre sul medesimo piano le differenti discriminazioni fiscali esistenti negli altri Stati membri, e fra pochi giorni il ricorso sarà presentato dinanzi all'Organo giurisdizionale comunitario.

Allo scopo di evitare il procedimento, il cui esito appare molto incerto, ed una eventuale pronuncia a noi sfavorevole, con tutte le conseguenze che ne possono discendere, si è ritenuto opportuno adottare il decreto-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

legge 4 marzo 1977, n. 58, con il quale viene modificato il vigente sistema dell'IVA al fine di adeguarsi alla pretesa comunitaria.

Con l'articolo 1 del provvedimento viene stabilita l'aliquota IVA del 18 per cento per le acqueviti diverse da quelle di cui al punto 27, tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

In questa ultima categoria, con l'articolo 2, vengono ricompresi il gin e le acqueviti di qualsiasi tipo a denominazione di origine o di provenienza, regolamentate e tutelate con norme specifiche sul territorio di produzione.

La definizione trova esatta corrispondenza nella normativa fiscale francese, recentemente modificata, ai fini dell'applicazione di tassi differenziati di imposta di consumo e mira ad identificare quei prodotti che, per le loro caratteristiche intrinseche di qualità nonchè per le particolari condizioni di commercializzazione che li evidenzia nel mercato come più raffinati e prestigiosi, e come tali fondatamente annoverabili fra i prodotti destinati a consumi eminentemente voluttuari, classificati nella tabella *B* allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

L'articolo 3, del decreto-legge, provvede ad abrogare il secondo comma dell'articolo 30 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, in quanto superato dalle nuove disposizioni.

Del suddetto decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 4 marzo 1977, n. 58, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto per alcuni prodotti alcolici.

Decreto-legge 4 marzo 1977, n. 58, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale *n. 70 del 14 marzo 1977.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto per alcuni prodotti alcolici;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

Per le cessioni e le importazioni di acqueviti diverse da quelle indicate nel n. 27 della Tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del diciotto per cento.

Art. 2.

Il n. 27 della Tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 27) gin; acqueviti a denominazione di origine o di provenienza, regolamentate e tutelate con norme specifiche sul territorio di produzione ».

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni del secondo comma dell'articolo 30 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, nel testo modificato dalla legge di conversione 10 maggio 1976, n. 249.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1977.

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO.